|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

(GU n.123 del 25-5-2021)

Vigente al: 26-5-2021

Titolo I   
  
SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21

aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre

apposite e piu' incisive misure a sostegno dei settori economici e

lavorativi piu' direttamente interessati dalle misure restrittive,

adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in

connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre

misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela

del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la

continuita' di erogazione dei servizi da parte degli Enti

territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti

dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 20 maggio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri

del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della cultura;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti

dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un

ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che

hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del

presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il

riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1

del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano

indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta

nella misura del cento per cento del contributo gia' riconosciuto ai

sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed e'

corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento

diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato

erogato il precedente contributo, ovvero e' riconosciuto sotto forma

di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale

scelta per il precedente contributo.

3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo

periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2

sono valutati in 8.000 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente

colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un

contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono

attivita' d'impresa, arte o professione o che producono reddito

agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio

dello Stato. Il contributo di cui al presente comma e' alternativo a

quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della

presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di

cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano

beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno

ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai

sensi del presente comma. In tal caso, il contributo gia' corrisposto

o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle

entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verra' scomputato da quello da

riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il

riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un

contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi

da 1 a 3, l'Agenzia non dara' seguito all'istanza stessa.

6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in

ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti

pubblici di cui all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui

all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917.

7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai

soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del

citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con

ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi

di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui

redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo

d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente

decreto.

8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che

l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del

periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del

30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei

corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al

fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa

riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di

beni o di prestazione dei servizi.

9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo

perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,

l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura

pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza

tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del

periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio

mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile

2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi

indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi

indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a

quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi

indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1

milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati

al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati

al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo

perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,

l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura

pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza

tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del

periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio

mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile

2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi

indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;

b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi

indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a

quattrocentomila euro;

c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi

indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1

milione di euro;

d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi

indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni

di euro;

e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati

al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma

5 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro.

12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione

della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi'

ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del

Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre

alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del

contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua

totalita' sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24

esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non

si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24

dicembre 2007, n. 244.

13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti

interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza

all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei

requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L'istanza puo' essere

presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un

intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al

servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza

deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni

dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione

della stessa. Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo

contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni

altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi

da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle entrate, che individua, altresi', gli elementi da dichiarare

nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti

previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti

sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)

1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e

successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione

delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui

all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

l'istanza puo' essere presentata esclusivamente dopo la presentazione

della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a

13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021.

15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9

e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente

colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un

contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono

attivita' d'impresa, arte o professione o che producono reddito

agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio

dello Stato.

17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in

ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti

pubblici di cui all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui

all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917.

18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai

soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del

citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con

ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi

di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui

redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo

d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente

decreto.

19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a

condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico

d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre

2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16

e' determinato applicando la percentuale che verra' definita con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza

del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in

corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a

fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate

ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.

137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,

dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del

presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.

21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma

16 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro.

22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione

della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi'

ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del

Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre

alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del

contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua

totalita' sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24

esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non

si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24

dicembre 2007, n. 244.

23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al

comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via

telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione

della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20.

L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato,

anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al

servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza

deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni

dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione

della stessa. Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo

contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni

altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del

presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono

individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi

relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31

dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati

economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20.

24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma

16 puo' essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi

relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e'

presentata entro il 10 settembre 2021.

25. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24 e' destinata una

somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte

per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui

all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,

gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata

all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di

euro ai sensi dell'articolo 77.

26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9

e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

27. L'efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26 del

presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

all'autorizzazione della Commissione europea.

28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.

41, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Le imprese

presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano

l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al

periodo precedente.".

29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 11.400 milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

30 Previo accertamento disposto con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai

sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonche' le eventuali

risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150

milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito

agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui

redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma

1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del

Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di euro

ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta

antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in

possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei

contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.

41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalita'

di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo

precedente e ogni elemento necessario all'attuazione del presente

comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze.

Art. 2

Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse

1. Al fine di favorire la continuita' delle attivita' economiche

per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli

articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata

disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data

di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo

complessivo di almeno quattro mesi, nello stato di previsione del

Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato

"Fondo per il sostegno alle attivita' economiche chiuse", con una

dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono

determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma

1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di

ristoro gia' adottate per specifici settori economici nonche' dei

contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dell'articolo 1 del presente

decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresi' ad individuare

modalita' di erogazione della misura tali da garantire il pagamento

entro i successivi trenta giorni.

3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione

della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive

modificazioni.

4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 100

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo

77.

Art. 3

Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana

1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021,

n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.

69, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

L'incremento di cui al primo periodo e' assegnato alle Regioni e alle

Province autonome di Trento e di Bolzano come da Allegato che segue,

per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.

79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori

sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i

comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il

medesimo provvedimento provvedono altresi' a definire criteri e

modalita' di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

===============================================

|  REGIONE |  QUOTA SPETTANTE |

+=====================+=======================+

| BOLZANO | € 26.600.000 |

+---------------------+-----------------------+

| TRENTO | € 20.900.000 |

+---------------------+-----------------------+

| VENETO |€ 10.068.310  |

+---------------------+-----------------------+

| LOMBARDIA | € 9.776.882 |

+---------------------+-----------------------+

| VALLE D'AOSTA | € 8.304.614 |

+---------------------+-----------------------+

| PIEMONTE | € 7.633.285 |

+---------------------+-----------------------+

| ABRUZZO | € 3.679.154 |

+---------------------+-----------------------+

| FRIULI VENEZIA | |

|GIULIA | € 2.354.107 |

+---------------------+-----------------------+

| EMILIA ROMAGNA | € 2.308.240 |

+---------------------+-----------------------+

|MARCHE |€ 1.717.317 |

+---------------------+-----------------------+

|TOSCANA |€ 1.574.668 |

+---------------------+-----------------------+

|SICILIA |€ 1.266.773 |

+---------------------+-----------------------+

|BASILICATA |€ 1.051.550 |

+---------------------+-----------------------+

|UMBRIA |€ 949.254 |

+---------------------+-----------------------+

|CALABRIA |€ 690.868 |

+---------------------+-----------------------+

|CAMPANIA |€ 461.343 |

+---------------------+-----------------------+

|MOLISE |€ 254.017 |

+---------------------+-----------------------+

|LIGURIA |€ 218.587 |

+---------------------+-----------------------+

|LAZIO |€ 106.721 |

+---------------------+-----------------------+

|SARDEGNA |€ 62.725 |

+---------------------+-----------------------+

|PUGLIA |€ 21.585 |

+---------------------+-----------------------+

|TOTALE |€ 100.000.000 |

+---------------------+-----------------------+

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 4

Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione

degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono

sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2021".

2. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione,

con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo

periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del

presente decreto, nonche' agli enti non commerciali, compresi gli

enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni

versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio

2021. Ai soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito

d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del

fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile

2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento

rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei

corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31

marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei

requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato

l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro

1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo

77.

Art. 5

Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche

1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche

connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista

dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n.

41, trova applicazione con le medesime modalita' ivi previste anche

per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare

tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200

milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 6

Agevolazioni Tari

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie

economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito,

nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con

una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato

alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di

cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si

provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione

alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile

alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica

stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma

1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto

di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse

assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1

allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,

escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della

rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in

ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile

dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di

semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti

telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della

comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita'

economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non

utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, come certificate

nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno

2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 7

Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attivita'

economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte e bonus alberghi.

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 150 milioni di euro.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole "per i beni e le attivita' culturali e per il" sono

sostituite dalla seguente "del".

3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

e successive modifiche, dopo la parola "ricettive," sono aggiunte le

parole: "dalle agenzie di viaggi e tour operator".

4. Per il rilancio della attrattivita' turistica delle citta'

d'arte, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del

turismo un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno

2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni

classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e

paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti

dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanita', tenendo conto delle

riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da

destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri

storici e delle citta' d'arte. Con decreto del Ministero del turismo,

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa

con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del

presente comma.

5. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "per i due periodi di

imposta successivi" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre

periodi di imposta successivi";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "degli anni 2020 e

2021" sono aggiunte le seguenti: "e di 100 milioni di euro per il

2022".

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di

euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 8

Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonche' per altre

attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza

epidemiologica.

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "limitatamente al periodo

d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020",

sono inserite le seguenti: "ed a quello in corso al 31 dicembre

2021,"; le parole "in corso alla data di entrata in vigore del citato

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020," sono

sostituite dalle seguenti: "di spettanza del beneficio"; le parole:

"45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa" sono sostituite

dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di

euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa";

b) al comma 3, le parole: "in corso alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto" sono

sostituite dalle seguenti: "di maturazione";

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fermi restando i

controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono

avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita

comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in

vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la corretta

individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti

beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalita', i

termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono

stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da

adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

con il quale sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli

utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di

cui al comma 1, nonche' le ulteriori disposizioni necessarie per

l'attuazione del presente articolo.";

d) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;

2. Il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021,

n. 41, e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui

20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi

tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 170 milioni di

euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai

sensi dell'articolo 77.

Art. 9

Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della

riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la

contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al

catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni

colpiti dal sisma 2016 e 2017.

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le

parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli

adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1°

maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti

sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai

versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi

di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le

sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,

comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli

accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto

periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui

all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo

152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate

nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153,

comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal

1° gennaio 2022».

4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2022".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 259,3

milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1

milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 10

Misure di sostegno al settore sportivo

1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14

agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n.126, si applicano anche per le spese sostenute

durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti

sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa, per un importo

complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce

tetto di spesa.

3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo

interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per

contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' istituito, per

l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo

della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una

dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al

fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle

spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi

dell'infezione da COVID-19, in favore delle societa' sportive

professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il

valore della produzione di 100 milioni di euro e delle societa' ed

associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI

operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da

adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'

ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del

contributo, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione,

nonche' le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione

delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al

comma 3.

5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione

delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle

associazioni sportive e societa' sportive dilettantistiche",

istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020,

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,

n. 176, e' incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed e'

destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le

associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno sospeso

l'attivita' sportiva.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da

adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini

dell'attuazione del comma 5, le modalita' e i termini di

presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri

di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di

verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

8. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al 31 dicembre

2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo

o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidita' previste

dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23,

delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di

discipline olimpiche e paralimpiche, e delle societa' sportive

professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato

derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del

fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è

utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto

legge 8 aprile 2020, n. 23 che e' incrementato con una dotazione di

30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate

sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per

il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per

essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla

gestione delle garanzie.

9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24

dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,

fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per

il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di

liquidita' di cui al comma 8, secondo le modalita' stabilite dal

Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito

Sportivo. Per tale funzione è utilizzato, nei limiti della sua

dotazione, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto

legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per

l'anno 2021.

10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a titolo

gratuito, alle seguenti condizioni:

a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in

favore di soggetti che non abbiano gia' pienamente utilizzato la loro

capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,

lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato e

attestato dal beneficiario;

b) la garanzia copre fino al:

1) 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito,

della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito

per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio

2021, fino al 90 per cento;

2) 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito,

della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per

singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo

di 5 milioni di euro;

c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla

precedente lettera b), punto 2 sono concesse nella misura massima

dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie e'

innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla

precedente lettera b), punto 2, aventi durata non superiore a 72 mesi

e gia' garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata

dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, puo' essere

richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il

predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione

finanziaria.";

d) la garanzia non puo' essere concessa a imprese che si

trovavano gia' in difficolta' il 31 dicembre 2019, ai sensi del

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,

del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento

(UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di

microimprese o piccole imprese che risultavano gia' in difficolta' al

31 dicembre 2019, purche' non siano soggette a procedure concorsuali

per insolvenza;

e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al

comma 10 non puo' superare, alternativamente:

1) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel

2019;

2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per

costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e

medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese;

tale fabbisogno e' attestato mediante apposita autocertificazione

resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

11. Gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base

dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei

commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni operato

dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

non superano l'importo complessivo massimo di € 225.000.000,00. I

benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione

della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi

previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da

qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di cui al

comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1.

12. L'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 e'

subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi

dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

13. Sono a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli

obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal

regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico

31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo

14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 369 milioni

di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 11

Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione

1. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo

comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di

1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 400 milioni di

euro per l'anno 2021, per le finalita' di cui alla lettera d) del

medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di

cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di

patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata

in vigore del presente decreto-legge.

3. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola "cinquanta,"

e' sostituita dalla seguente: "dieci" e dopo le parole "dalla legge

29 luglio 1981, n. 394", sono inserite le seguenti: "quale incentivo

da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche

finalita' o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,";

infine, dopo la parola "criteri" e' inserita la seguente:

"selettivi";

b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo la parola

"concessi" sono inserite le seguenti: "tenuto conto delle risorse

disponibili e";

c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo e' aggiunto,

in fine, il seguente: "Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a

fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento

dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del

decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse

disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di

finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni

stabilite con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600 milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Titolo II   
  
MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Art. 12

Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo

termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di

investimento

1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo

2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le

garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine

concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per

la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di

programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti e'

innalzato a euro 500 milioni;

b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non

superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di

investimenti;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione

economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del

portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la

probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base

dei propri modelli interni;

e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore

al 80 per cento della tranche junior del portafoglio di

finanziamenti;

f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non puo'

superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di

finanziamenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio

garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul

singolo finanziamento;

h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di

finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti

richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potra' comunque

superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del

Fondo.

2. Per le finalita' di cui al comma precedente sono destinati

complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del

Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a)

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 1.000

milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai

sensi dell'articolo 77.

Art. 13

Misure per il sostegno alla liquidita' delle imprese

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole

"30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole "non

superiore a 6 anni" sono aggiunte le seguenti "ovvero al maggior

termine di durata previsto dalla lettera a-bis)";

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la

seguente:

"a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione

europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e

1-bis.1 del presente decreto e' innalzata a 10 anni. Su richiesta

delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,

gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del

presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di

10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a

10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni

annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione

delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno

determinate in conformita' alla Comunicazione della Commissione

europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato

a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa

notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato

sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.";

d) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole "trenta per cento"

sono sostituite dalle parole "quindici per cento". Tale previsione si

applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in

vigore della presente disposizione;

e) all'articolo 1-bis.1, le parole "30 giugno 2021" sono

sostituite dalle parole "31 dicembre 2021" e, al secondo periodo, le

parole "lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere i) e

l)";

f) all'articolo 13, comma 1, lettera c), al primo periodo, dopo

le parole: "con durata fino a 72 mesi" aggiungere le seguenti:

"ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera c-bis).

A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente

lettera sono concesse nella misura massima dell'80%.";

g) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la

seguente:

"c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione

europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di

cui alla lettera c) garantibili dal Fondo e' innalzato a 120 mesi.

Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata

non superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di

prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto

finanziatore, puo' essere richiesta la pari estensione della

garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di

durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della

Commissione europea.".

h) all'articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole "con

copertura al 100 percento" sono aggiunte le seguenti: "e, a decorrere

dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 percento," e dopo le parole

"con durata analoga al finanziamento" e' inserito il seguente

periodo: "A decorrere dal 1 ° luglio 2021, per i finanziamenti con

copertura al 90 percento, puo' essere applicato un tasso di interesse

diverso da quello previsto dal periodo precedente";

i) all'articolo 13, comma 12-bis, le parole "Fino al 31 dicembre

2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

sono apportate le seguenti modificazioni le parole "30 giugno 2021"

sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

3. All'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

le parole "imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e

non superiore a 499" sono sostituite dalle seguenti "imprese con un

numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base

delle unita' di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di

imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,

del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,

piccole e medie imprese".

4. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, al primo periodo, dopo le parole "per finanziamenti

sotto qualsiasi forma" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi

portafogli di finanziamenti,".

5. Per le finalita' di cui ai commi 1, lett. da f) a i), e 2, la

dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100,

lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di

euro 1.860.202.000 per l'anno 2021.

6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le

predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria

centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile

n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario

derivante dalla gestione delle garanzie.

7. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.

193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.

225, le parole "La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo gratuito,

nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai

regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del

18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de

minimis" sono sostituite dalle seguenti: "La garanzia dell'ISMEA e'

concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE)

nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive

modifiche e integrazioni".

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.940,20

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo

77.

Art. 14

Tassazione capital gain start up innovative

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e

c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate

da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al

capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma

2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, acquisite mediante

sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre

2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione.

Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli

investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n.

179 del 2012.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle

plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis),

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da

persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al

capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4

del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante

sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre

2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione di cui

al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo

4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del 2015.

3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui

all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche,

derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di

cui agli articoli 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse

equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico,

qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento,

siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all'articolo

25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole

e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24

gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale

entro il 31 dicembre 2025.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e'

subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della

Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo

Economico.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in

7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno

2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per

l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di

euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni

2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 15

Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle

imprese

1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di

finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non

superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui

all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, e' istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di

garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese

a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo

aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo

tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

2. Ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia, l'importo delle

obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro

2 milioni ed euro 8 milioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le

modalita', i termini, i limiti e le condizioni per la concessione

della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo

finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni

di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri di

loro selezione e le modalita' di coinvolgimento nell'operazione di

eventuali investitori istituzionali o professionali.

4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di

cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro

100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022. Ai

relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 16

Proroga moratoria per le PMI

1. Previa comunicazione delle imprese gia' ammesse, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno

previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e

dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto

finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalita' di

cui al comma 2 del suddetto articolo 56, e' prorogato il termine

delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota

capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente

sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini

di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione

della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo

di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre

1996, n. 662.

Art. 17

Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato

1. All'articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo

il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Gli interventi del

Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previsti dal

quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come

definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il

31 dicembre 2021.".

2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, dopo le parole "possono esserlo", sono inserite

le seguenti ", in alternativa all'apporto di liquidita',".

Art. 18

Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole "o per mancato pagamento in tutto o in

parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive

individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di

ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato

ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo

regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese"

sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. La

disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato

pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del

cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a

una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un

accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis

del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di

pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai

sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste

infruttuose.";

c) al comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di

procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).";

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Nel caso in

cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il

corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la

disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o

committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha

diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta

corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite

dalle seguenti "ai commi 2, 3, 3-bis e 5";

f) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma: "10-bis. Ai

fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera

assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza

dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la

liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla

procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la

procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi.";

g) al comma 12, le parole "ai fini del comma 2" sono sostituite

dalle seguenti "ai fini del comma 3-bis, lettera b)".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a),

e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle

modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle procedure

concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della

presente norma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in

340 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi

dell'articolo 77.

Art. 19

Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa

2021

1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono

sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021";

b) al comma 1, dopo le parole "2 miliardi di euro" sono aggiunte

le seguenti parole "per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

2. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio

rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta

precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma

287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' pari al

15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al

31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a

partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente

comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un

ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo

del patrimonio netto risultante dal bilancio.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato

mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2

corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo

comma 2, puo' essere alternativamente fruita tramite riconoscimento

di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento

nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta

puo' essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle

entrate da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalita'

stabilite al comma 6, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto

versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla

rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo

alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a

riserva l'utile di esercizio.

4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza tra

la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo

d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si

e' usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3, il credito

d'imposta e' restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora

nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore

rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta e'

restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la

variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto

a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta e'

restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in

aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella

riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto

dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta

precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento

di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del

patrimonio netto risultante dal bilancio.

5. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la

variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore

rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta

precedente, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi e'

aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra

la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura

del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del

periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in

aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in

corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell'imposta sui

redditi e' aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della

differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio

esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre

2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso,

al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta

sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini

della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi

precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto

risultante dal bilancio.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non e' produttivo di

interessi. Puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, oppure puo' essere chiesto a rimborso. In

alternativa, il credito d'imposta puo' essere ceduto, con facolta' di

successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed e' usufruito

dal cessionario con le stesse modalita' previste per il soggetto

cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale

utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura

maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve

essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla

formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui

al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle

entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono definite le

modalita', i termini di presentazione e il contenuto della

comunicazione nonche' le modalita' attuative per la cessione del

credito.

8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

le parole "e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo

competente per legge, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021," sono

sostituite dalle seguenti: "il cui progetto sia stato approvato

dall'organo amministrativo competente delle societa' partecipanti, in

caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata

dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di

conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021,".

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.881,2

milioni di euro per l'anno 2021, 5,28 milioni di euro per l'anno

2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02 milioni di euro

per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni

di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43

milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di euro per l'anno

2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per

l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032, 0,25 milioni di

euro per l'anno 2033 e 0,05 milioni di euro per l'anno 2034, si

provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 20

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali

nuovi

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il

comma 1059, e' aggiunto il seguente:

"1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali

diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11

dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e

fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del

comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non

inferiori a 5 milioni di euro e' utilizzabile in compensazione in

un'unica quota annuale.".

2. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, le parole: "a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a

3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro

per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni" sono sostituite dalle seguenti:

", a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni di

euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno 2023, a

2.063,97 milioni".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.304,80

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo

77.

Art. 21

Fondo di liquidita' per il pagamento dei debiti commerciali degli

enti territoriali

1. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita' per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui

all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'

incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento

e' attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidita' per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e

delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli

finanziari e sanitari". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari

a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi

dell'articolo 77.

2. Al fine di garantire l'immediata operativita' del Fondo di cui

al comma 1, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con

la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un addendum alla convenzione

sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77 e trasferisce l'importo attribuito alla "Sezione

per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi

ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome

per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" al corrispondente

conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai

sensi del medesimo articolo 115 del decreto legge n. 34 del 2020. Per

le finalita' di cui alla predetta Sezione, la Cassa depositi e

prestiti S.p.A. e' autorizzata a effettuare operazioni di prelievo e

versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale

dello Stato. Nell'addendum alla convenzione sono definiti, tra

l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali

e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione,

secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore

generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero

dell'economia delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.,

nonche' i criteri e le modalita' di gestione da parte di Cassa

depositi e prestiti S.p.A. L'addendum alla convenzione e' pubblicato

sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

3. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome

di Trento e Bolzano che in caso di carenza di liquidita', anche a

seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non

possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili

maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni,

forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali,

possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo

intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa

depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidita' da destinare

ai predetti pagamenti, secondo le modalita' stabilite nell'addendum

di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di

debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti

e a obbligazioni per prestazioni professionali e' subordinata al

relativo riconoscimento.

4. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 3 non comportano

la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma

consentono di superare temporanee carenze di liquidita' e di

effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e' gia' prevista

idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai

sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.

350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse

in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con

riferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, le

anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui

all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione,

gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il

rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidita' di

importo pari alle anticipazioni di liquidita' accertate

nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.

5. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi

del comma 3 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta

dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco

dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al

medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla

piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle

certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2013, n. 64 e dell'attestazione di copertura finanziaria delle

spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata

dall'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile.

6. L'anticipazione e' concessa entro il 23 luglio 2021 a valere

sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di

anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme

disponibili.

7. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate

costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata

fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del

ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni

di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata

annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il

31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla

data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno

lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di

preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette

anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali

del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data

della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero,

e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in

caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del

contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base

dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia

delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni

interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta

municipale propria, e, per le citta' metropolitane e le province,

all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle

assicurazioni contro la responsabilita' civile, derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui

all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni

concesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,

in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi

del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si puo'

procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi

titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3

entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione

dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine

di cui al primo periodo e' rilevante ai fini della misurazione e

della valutazione della performance individuale dei dirigenti

responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare

ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica,

attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto

pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato

pagamento, puo' chiedere per il corrispondente importo, la

restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalita' di

cui al comma 8.

10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3,

gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale

estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima

scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La

mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al

periodo precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della

valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili

e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare, ai sensi

degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni.

11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti

territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente

versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata

del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la

quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota

capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di

Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e

riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le

eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31

dicembre 2021.

12. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2 e'

autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 cui

si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 22

Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili

ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021

1. Per l'anno 2021, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1,

primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 2

milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.607,1 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 23

Capitalizzazione societa' controllate dallo Stato

1. All'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, e all'articolo 66 del decreto legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, le parole "nell'anno 2020" sono abrogate.

Art. 24

Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure

per la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri

1. Il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22

marzo 2021, n. 41, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno

2021.

2. Al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di

trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuita'

territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea

sul piano di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17

marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, e' concesso, per l'anno 2021, ad Alitalia -

Societa' Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e

alle altre societa' del medesimo gruppo in amministrazione

straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un

finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e

della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuita'

operativa e gestionale. Il finanziamento di cui al comma 1 e'

concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con

l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il

giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di

1.000 punti base, ed e' restituito alla scadenza, per capitale e

interessi, in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro

debito della procedura.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 25

Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali

l. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate te seguenti modificazioni:

a) al comma l, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: "1.

I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi

ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n.

808 in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati,

senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione

rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre

2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate

mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre

2022 e dal 31 dicembre 2023.".

b) al comma 2, le parole «e di diritti di regia» sono soppresse;

c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con

riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di

sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della

definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre

2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti

utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti

finanziati, puo' procedersi all'erogazione delle quote relative ai

finanziamenti gia' oggetto di liquidazione.».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo

77.

Titolo III   
  
MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Art. 26

Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile

delle risorse

1. Per le finalita' del Piano di cui all'articolo 29 del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior

recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in

regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali

non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020,

a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla

diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:

a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per

acuti in regime di elezione, agli istituti gia' previsti

dall'articolo 29, comma 2 lettere a), b) e c) del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n.126;

b) per il recupero delle prestazioni di specialistica

ambulatoriale, agli istituti gia' previsti dall'articolo 29, comma 3,

lettere a), b) e c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni

aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto legge n. 14 agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni

aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della

presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il

raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, fermo restando il

prioritario ricorso alle modalita' organizzative di cui al comma 1,

possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di

specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi

contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo

8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in

deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio

economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando

eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A

tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le

liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge

14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento

delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando

l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate

eventualmente interessate dal periodo precedente, rendicontano alle

rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attivita' effettuate

nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della

valutazione della predetta deroga.

3. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 1 e 2 le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le

risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29,

comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' quota

parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per

le finalita' indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le

modalita' indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste

d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorita' agli utilizzi

secondo le modalita' organizzative di cui al comma 1 e solo in via

residuale alle modalita' individuate ai sensi del comma 2. Il

Ministero della salute monitora le attivita' effettuate dalle regioni

e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente

comma.

4. Il Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 effettua per

ogni regione e provincia autonoma, sulla base di una specifica

relazione di dettaglio trasmessa dalle medesime regioni e province

autonome, il monitoraggio delle attivita' assistenziali destinate a

fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui ai decreti legge nn. 18, 34

e 104 del 2020. Sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della

positiva certificazione delle attivita' previste dai citati decreti

legge, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse

correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai

decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la realizzazione di tutti

gli interventi individuati dai predetti decreti legge, prescindendo

dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna

linea di finanziamento.

5. Per l'anno 2021, il termine del 15 giugno di cui all'articolo 9

del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e' differito al 10 luglio e,

conseguentemente, il termine del 15 luglio e' differito al 10 agosto.

6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e

indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si

provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 27

Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID

1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il

territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico

COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato

tale da assicurare un'attivita' clinico-diagnostica assistenziale

modulata in base alla severita' della sintomatologia presentata,

anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della

malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni

di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di

assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte integrante del

presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte

dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e' garantita

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la

frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione

dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito

di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

attivano i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la

presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le

prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.

4. In considerazione dell'esigenza di comprensione, analisi e

studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti

per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del

Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di

monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della salute effettua

studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo e'

autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno

2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. A tal

fine e' conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023

il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale

standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al

finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle

disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali

il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario

corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai

pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai

dati dell'Istituto superiore di sanita' alla data del 9 maggio 2021.

La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo

e' riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del

presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per

ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 28

Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici

globali" in materia di salute e clima

1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle

iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici

globali in materia di salute e clima e' istituito un apposito Fondo

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e

delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno

2021.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al

contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle

organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools

Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo,

dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi

informali;

b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di

sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito

delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di

sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi

intergovernativi informali.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo

77.

Art. 29

Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori

del Servizio sanitario nazionale

1. Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione

della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti

prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati

mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma

796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di

adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di

incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche

automatizzate, per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere, alle strutture

che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non

oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma

integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima

di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo da

stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell'importo di

cui al comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni e alle

province autonome di Trento e di Bolzano e' assegnato, a valere sulle

risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23

novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno

2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si

provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di

assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il

cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di

competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi

dell'articolo 2, comma 68, lettera c) della legge 23 dicembre 2009,

n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 e' subordinata

all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al

primo periodo e alla relativa positiva attuazione.

Art. 30

Misure per lo sviluppo della sanita' militare e della capacita'

produttiva nel settore vaccinale e antidotico

1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanita' militare, anche

attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina

nazionale, nonche' di potenziare la capacita' di intervento sul

territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, e' autorizzata

la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021.

2. Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi

nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e

di specifici antidoti per il bioterrorismo, e' autorizzata la spesa

di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto

di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello

stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze

della sanita' militare e della sanita' pubblica.

3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi

igienico-sanitari e per incrementare le capacita' di prevenzione,

diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di

affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento

dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio

sanitario della Guardia di finanza e' altresi' assegnata la somma di

euro 2.000.000 per l'anno 2021.

4. A decorrere dal 1 maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, per

consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e

del compenso forfetario di impiego al personale militare medico,

paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale

operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo

svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a

contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero

territorio nazionale, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa

complessiva di euro 6.502.918.

5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire

il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso

forfetario di impiego e dell'indennita' di missione al personale

militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attivita'

di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di

Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i

diversi punti vaccinali, nonche' a consentire l'impiego di team

vaccinali mobili per contrastare l'eccezionale diffusione del

COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 e'

autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835.

6. I compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere

corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo

10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti

dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

11 settembre 2007, n. 171.

7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3, e' inserito il

seguente:

"3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di

cui al comma 1, nell'anno 2021 puo' essere bandito un ulteriore

concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2

e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo

di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono

ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di

personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo

2207".

8. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

"5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del

Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con

almeno quattro anni di anzianita' di servizio, previo conseguimento

del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta

delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi

di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le

esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate

nonche' con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere

attivita' di medicina generale, subordinatamente all' espletamento

delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti

dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del

23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore

del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi

familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della

difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle

finanze.".

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari

a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 31

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci

1. Alle imprese che effettuano attivita' di ricerca e sviluppo per

farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta

nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021

al 31 dicembre 2030.

2. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito

d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole

generali di effettivita', pertinenza e congruita', tutti i costi

sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo

sperimentale e studi di fattibilita' necessari per il progetto di

ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati

dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,

del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107

e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad

esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al

paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito

d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione

ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di

credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo.

3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle

stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non

residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo in Italia

nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate

in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti

all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi

nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre

1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 19 settembre

1996.

4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro

20 milioni annui per ciascun beneficiario ed e' utilizzabile in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a

decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Al credito

d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di

cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e

di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il

credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini

delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento,

che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

6. La fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge

19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, assume la denominazione di «Enea Biomedical

Tech»; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in

disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea

Biomedical Tech.

7. All'articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole "ricerca applicata," sono aggiunte le

seguenti: "ivi compreso il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e

la riconversione industriale del settore biomedicale verso la

produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito

nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle piu'

diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta

specializzazione,";

2) le parole "con particolare riferimento alle start up" sono

sostituite dalle seguenti "anche con riferimento alle start up"

3) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "Una

quota parte di almeno 200 milioni di euro, e' destinata per la

promozione della ricerca e riconversione industriale di cui al

presente comma";

b) al comma 2:

1) dopo le parole "pubblici e privati" sono aggiunte le

seguenti "anche attraverso strumenti di partecipazione";

2) le parole "progetti di innovazione e spin off" sono

sostituite dalle seguenti "programmi di cui al comma 1";

c) al comma 4 le parole "si avvale" sono sostituite dalle

seguenti "puo' avvalersi", le parole "previa stipula" sono sostituita

da "anche tramite stipula".

d) al comma 5 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

"Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, ivi compresa

la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e

della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al

rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature

e dispositivi medicali, nonche' tecnologie e servizi finalizzati alla

prevenzione delle emergenze sanitarie l'ENEA e' autorizzata alla

costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito

denominata "Fondazione Enea Biomedical Tech", sottoposta alla

vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che puo' definire,

mediante l'adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici

della fondazione. Lo statuto della Fondazione Enea Biomedical Tech e'

adottato, sentita l'Enea con decreto del Ministro dello sviluppo

economico. Lo statuto puo' prevedere la costituzione di strutture

dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo

del presente comma.".

e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Sono organi

necessari della fondazione:

a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la

rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore

d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

b) il Consiglio Direttivo, al cui interno puo' essere nominato

un consigliere delegato con funzioni di direttore per lo svolgimento

delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio Direttivo

e' formato di 5 membri dotati di requisiti onorabilita' e

indipendenza nonche' di specifica professionalita' in capo economico,

medico scientifico e ingegneristico, uno con funzioni di presidente

nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello

sviluppo economico, due nominati su proposta del Ministro dello

sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della

salute ed uno su proposta del Ministro dell'universita' e della

ricerca;

c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e

tre supplenti nominati rispettivamente, su proposta del Fondatore,

del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello

sviluppo economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri

supplenti.

Alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data di

entrata in vigore del presente provvedimento restano in carica fino

alla nomina dei nuovi organi ai sensi del presente comma".

8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore di cui ai commi 6 e 7

sono adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della

fondazione Enea Tech.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni

di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3

milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno

2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031,

55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per

l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 32

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di

protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e

contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti

attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,

compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente

riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a

carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del

codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in

misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno,

luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli

strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione

individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei

lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione

di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un

massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite

complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese

sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata

l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati

nell'ambito di tali attivita';

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la

propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e istituzionali

esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali

mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione

e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza

previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di

cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e

vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai

requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,

ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di

sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi

incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei

redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa

ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito

d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono

stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del

credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al

comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 33

Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e

dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi

1. Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al

fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di

Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la

prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e

delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito

sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute

connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende e gli

enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai vincoli previsti dalla

legislazione vigente in materia di personale e fino alla concorrenza

dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono, in

relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di

lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,

fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti

sanitari e di assistenti sociali.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno

2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello del

finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui

concorre lo Stato e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno

2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni

legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso

regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla

base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione

complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro e' riportata nella

tabella C allegata al presente decreto.

3. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico

individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme

di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti

alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del

Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre

2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione

coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al

relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni

psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori

sanitari, nonche' di garantire le attivita' previste dai livelli

essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non

superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia

autonoma nella tabella di cui al comma 5.

4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria attivita',

per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito

dei servizi territoriali e agli stessi e' riconosciuto un compenso

lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

5. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno

2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il

livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard

cui concorre lo Stato e' incrementato di 19.932.000 euro per l'anno

2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni

legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso

regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla

base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione

complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro e' riportata

nella tabella D allegata al presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo

77.

Art. 34

Altre disposizioni urgenti in materia di salute

1. Per l'anno 2021, e' autorizzata la spesa di 1.650 milioni di

euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario

di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da

trasferire sull'apposita contabilita' speciale ad esso intestata,

previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al

Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del

Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie

sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del

medesimo, di rendiconto amministrativo susseguente al passaggio di

consegne.

2. Ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a

legislazione vigente sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 ed

in relazione alle necessita' di spesa connesse all'emergenza

pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Salute,

le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalita' di cui

all'articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Il commissario straordinario rendiconta semestralmente alla

Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e

delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma

1.

4. Per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della

Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per

istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue

varianti nelle acque reflue, e' autorizzata la spesa complessiva di

euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro

3.300.000, per l'anno 2022.

5. Le attivita' di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate,

con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore

di sanita', che si avvale del supporto delle regioni e delle province

autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti

i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse di cui al comma

4.

7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020 n. 178,

dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Le regioni e province

autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori

privati accreditati nell'attivita' di somministrazione dei vaccini

contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalita',

degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno

2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di

somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo

periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la

garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale".

8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021,

n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n.

29, le parole: "retribuiti" sono soppresse e le parole

"Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per le

mensilita' per cui l'incarico e' retribuito.'' sono sostituite dalle

seguenti: « Il predetto personale opta per il mantenimento del

trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione

della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».

9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle

esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del

COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale

sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis

del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel

senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di

cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020,

convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile

2020, n. 27.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai sensi

dell'articolo 77.

Art. 35

Disposizioni finanziarie in materia sanitaria

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. Ai fini

della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali

dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni

indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della

salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.».

b) alla fine del comma 7 e' inserito il seguente periodo: «In via

transitoria, per il solo anno 2021, nelle more dell'applicazione di

quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a

quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di

tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della

Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021,

l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno

standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i

criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle

medesime risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente

riferita al 1° gennaio 2020».

2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al

citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari

allo 0,32 per cento.".

Titolo IV   
  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Art. 36

Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro

quote di reddito di emergenza (di seguito "Rem"), relative alle

mensilita' di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto

previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,

n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.

69 . Ciascuna quota e' della misura prevista al comma 1 del citato

articolo 12.

2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1,

si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del

reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo

articolo 12, che e' riferito al mese di aprile 2021.

3. La domanda per le quote di Rem e' presentata all'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021

tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e

presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica

la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio

2020, n. 77.

5. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 e'

effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno

2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'

incrementata di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS

provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al

primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale

attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al

Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto

monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via

prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati

altri provvedimenti concessori.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a

884,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi

dell'articolo 77.

Art. 37

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con

disabilita'

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui

all'articolo 44 per gli iscritti agli enti di diritto privato di

previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,

n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai

medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidita' e

avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalita'

dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, e'

equiparato all'assegno medesimo per le finalita' del medesimo comma.

1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per

la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 44, i

lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza

obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e

10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma

1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di

entrata in vigore della presente disposizione.

1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater e' presentata

con le medesime modalita' previste dal decreto adottato dal Ministro

del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020.

1-sexies. L'indennita' di cui al comma 1-ter e' erogata dai

rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5

milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al

monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i

risultati di tale attivita' al Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in

via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono

adottati altri provvedimenti concessori.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,5 milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 38

Disposizioni in materia di NASPI

1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1

giugno 2021 e' sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4,

comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono

confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore

del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel

periodo dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e' sospesa fino

al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova

piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4

marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con

decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando le

riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati

in 327,2 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 39

Disposizioni in materia di contratto di espansione

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, all'articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148, le parole "500 unita'" e "250 unita'" sono

sostituite dalle seguenti: "100 unita'" e, conseguentemente, i limiti

di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati rispettivamente

di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per l'anno

2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro

per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a

101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni di euro per

l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai

sensi dell'articolo 77.

3. Al comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148 le parole "3,7 milioni di euro per l'anno

2024" sono sostituite dalle parole "30,4 milioni di euro per l'anno

2024". Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di

euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 40

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione

salariale e di esonero dal contributo addizionale

1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui

al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro

privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un

calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre

dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi

collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attivita'

lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del

presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli

occupazionali nella fase di ripresa delle attivita' dopo l'emergenza

epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria

in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26

settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente

decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non puo'

essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero,

settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo

collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione

complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 90 per

cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo

di cui al presente comma e' stipulato. Il trattamento retributivo

perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti

retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di

sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al

presente comma. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto

in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi

intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui

al presente comma devono specificare le modalita' attraverso le quali

l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'

modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,

l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una

corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma

e' riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in

misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe

loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione

dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5 del decreto

legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione

figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma

non e' dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo

di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS

provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo

del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e'

stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS

non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti

dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per

l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,

dalla legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla

data del 1 luglio 2021 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa e

presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli

11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono

esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui

all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre

2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente

comma e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari

a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale

provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al

secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale

attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al

Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto

monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via

prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati

altri provvedimenti concessori.

4. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione

salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure

di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per

la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il

31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo periodo le

procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte

salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia'

impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo

appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di

lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti

di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo

periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di

recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi

dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'

sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima

legge.

5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si

applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione

definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione

definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in

liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,

dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si

configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano

configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi

dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo

collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di

incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai

lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e'

comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal

divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non

sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta

la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto

per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i

licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente pari

a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24 milioni di

euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 41

Contratto di rioccupazione

1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021

e' istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento

nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai

sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n.

150 nella fase di ripresa delle attivita' dopo l'emergenza

epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo e' stipulato

in forma scritta ai fini della prova.

2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione e'

la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto

individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento

delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo

contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una

durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano

applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il

licenziamento illegittimo.

3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere

dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con

preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di

preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto

di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue

come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si

applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato.

5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo

e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di

cui al presente articolo e' riconosciuto, per un periodo massimo di

sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi

contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con

esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite

massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e

applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle

prestazioni pensionistiche.

6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi

di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.

150, l'esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di

lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano

proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo

oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n.

604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio

1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.

7. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di

inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o

individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore

impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con lo stesso

livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto

con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi

alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il

recupero del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo del periodo

residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha

effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che

assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di

dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il

periodo di effettiva durata del rapporto.

8. Il beneficio previsto dal comma 5 e' cumulabile, per il periodo

di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri

contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al

comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso e' oggetto di recupero da

parte dell'ente previdenziale.

9. Il beneficio previsto dal comma 5 e' concesso ai sensi della

sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020)

1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla

medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente

articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione

della Commissione europea.

10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 e'

riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6

milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno

2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di

tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al

Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto

monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via

prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati

altri provvedimenti concessori.

11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6

milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno

2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede

quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori

entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6

milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno

2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo

77.

Art. 42

Proroga indennita' lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo

10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, e'

erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a euro 1.600.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e

degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la

data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo

periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto di lavoro

dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore del presente

decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a euro

1.600. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in

somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel

settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il

1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e

che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta

giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di

rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o

sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, e'

riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in

somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo

e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la

data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto

la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo

periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del

presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad

altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra

il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente

decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali

riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice

civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo

alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per

tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di entrata in

vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con

accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo

mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019

derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e titolari

di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla

data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad

altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della

domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione

del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di

disponibilita' ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 euro

ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo

e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei

requisiti di seguito elencati:

a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la

data di entrata in vigore del presente decreto di uno o piu'

contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e

degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno

trenta giornate;

b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a

tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla

lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarita', alla data di entrata in vigore del

presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello

spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1°

gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al

medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a

75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto

intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione

dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo

decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600

euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti

al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette

contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di

entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito

all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro

cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di

invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per

le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS

entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal

medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo

stesso.

8. Le indennita' di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla

formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate

dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro

per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e

delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il

verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al

predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti

concessori.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 750,4 milioni di euro

per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8,

primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito

dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 21 milioni di

euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del

presente comma pari a 21 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede

ai sensi dell'articolo 77.

Art. 43

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e

del commercio

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli

stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e' riconosciuto, ferma

restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,

l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,

fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore

di integrazione salariale gia' fruite nei mesi di gennaio, febbraio e

marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti

all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile.

2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui

al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui

all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.

41.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la

revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con

efficacia retroattiva e l'impossibilita' di presentare domanda di

integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

4. L'esonero di cui al comma 1 e' cumulabile con altri esoneri o

riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa

vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il

beneficio contributivo di cui al comma 1 e' riconosciuto, fermo

restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate

contributive pari a 770,0 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente

previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di

spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale

attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al

Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto

monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via

prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati

altri provvedimenti concessori.

5. Il beneficio previsto di cui al comma 1 e' concesso ai sensi

della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea

recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei

limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata,

ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della

Commissione europea.

6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770

milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97 milioni di euro per

l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 44

Indennita' per i collaboratori sportivi

1. E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., nel limite

massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennita'

complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei

lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il

Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico

(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive

associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato

Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP),

le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui

all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o

sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla

formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai

percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza

di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di

emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,

27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge

28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 21 marzo 2021, n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e

dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il

diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui

all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di

cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli

assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di

invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 1 e' determinata

come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito

compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000

euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito

compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra 4.000

e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito

compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore ad euro

4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.

3. Ai fini di cui al comma 2, la societa' Sport e Salute s.p.a.,

sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate

i dati relativi ai beneficiari.

4. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi 1 e 2,

i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle

condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a

causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di

collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non

rinnovati.

5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con

cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di

Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e

delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in

procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di

cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione

ulteriori autocertificazioni ai sensi del comma 4, dandone

comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo

restando, in ogni caso, la possibilita' di utilizzo ai fini

dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo di

eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10,

commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito

dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo

Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a

220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi

dell'articolo 77.

7. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli

obiettivi sociali perseguiti con le indennita' COVID-19 previste in

favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione

sportiva, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo

12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli articoli

17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai

lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A.

sia all'INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento delle

indennita', ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 84 e 222 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, degli articoli 9 e 10 del decreto legge

14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, degli articoli 15 e 15 bis del decreto 28 ottobre 2020

n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.

176, dell'articolo 10 del decreto -legge 22 marzo 2021 n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o

altre indennita' o misure di sostegno previste dalla normativa per il

periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da 8 a

12.

8. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 31

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la societa' Sport e

Salute S.p.A. acquisisce dall'Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i

soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza

dei requisiti richiesti per ciascuna indennita' prevista in favore

dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva,

verifica l'ammontare delle indennita' e ne liquida l'importo

spettante, detraendo le somme eventualmente gia' erogate da Sport e

Salute o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di

euro per l'anno 2021.

9. Le indennita' di cui ai commi da 7 a 12 non concorrono alla

formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono riconosciute ai

percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza

di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ne' ai percettori

del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34. Si considera reddito da lavoro che esclude il

diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui

all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di

cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli

assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di

invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le

indennita' di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7

presentano, sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro

per le politiche giovanili e lo sport dal Ministro 6 aprile 2020, una

dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prende

luogo della dichiarazione resa all'atto della presentazione delle

domande di cui al comma 7 salvi gli effetti dell'articolo 76 del

predetto decreto.

11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 35,8 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 12. Sono

autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra la Societa' Sport e

Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi da 7 a 10.

13. Le somme trasferite a Sport e Salute e non utilizzate sono

riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre

2021.

Art. 45

Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per

occupazione e formazione

1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In via eccezionale

al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle

attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in

vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere

autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da

stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo

economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano

particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano

avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie

al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano

incontrato fasi di particolare complessita' anche rappresentate dal

Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti

dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a

valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate

per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per

l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente

comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di

euro per l'anno 2022si provvede a valere sul Fondo sociale per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, e' incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 46

Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli

istituti di patronato

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per

l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi

dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni

organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei

centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui

all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019,

e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno

2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono soppressi;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) il direttore";

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero tra personale

incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui

all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di

provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza

dell'ANPAL ed e' nominato con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se

dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori

ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento

secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile

un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso

l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL spetta il

trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo

dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del

1999. Il direttore e' sottoposto alla disciplina in materia di

responsabilita' dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facolta' di revoca

dell'incarico.";

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Il consiglio di amministrazione e' nominato per tre anni

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e'

composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni

di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto

legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalita'

nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente e' indicato

dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei

componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di

presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle

funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello

stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o

deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennita', gettone di

presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto

unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal

luogo di residenza.";

c) all'articolo 7:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL,

provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate

d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro

del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di

amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il

direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una

relazione annuale sull'attivita' svolta dall'ANPAL. Al direttore sono

assegnati i poteri e la responsabilita' della gestione dell'ANPAL,

nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove

possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o,

nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di

contabilita' sono sottoposti all'approvazione del ministero del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze";

2) il comma 2 e' soppresso;

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal

componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce

altresi' l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore

nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il

bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed

investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa

il direttore dell'ANPAL.";

d) l'articolo 8 e' soppresso.

3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro

il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo

statuto dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione delle modifiche dello

statuto, nonche' della nomina del direttore e del consiglio di

amministrazione di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 2)

e 3), a cui comunque si procede entro il termine di sessanta giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la

continuita' amministrativa dell'Agenzia, e' nominato un commissario

straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario e' scelto tra i

soggetti indicati al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per

il periodo in cui e' in carica, i poteri attribuiti al direttore ed

al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario

straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio

di amministrazione dell'ANPAL in carica alla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge decadono automaticamente. Il

presidente dell'ANPAL decade altresi' dalla carica di amministratore

unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni

fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di

amministrazione della societa'. Al commissario spetta il trattamento

economico del direttore dell'ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b),

numero 2). Il commissario, se individuato tra dipendenti della

pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo, aspettativa non

retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi

ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile un posto equivalente,

dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di

provenienza.

4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui

al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella

titolarita' delle azioni di ANPAL Servizi Spa. I diritti

dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi

di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale societa'

in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini dell'esercizio

del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede: a

definire con apposite direttive priorita' ed obiettivi della

societa', approvare le linee generali di organizzazione interna e,

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto;

individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e

straordinaria della societa' che, ai fini della loro efficacia e

validita', dovranno formare oggetto di preventiva approvazione

ministeriale. Lo statuto e' corrispondentemente adeguato entro

sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo.

5. Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti

iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di

cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,

sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.

Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si

provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 47

Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti

iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli

esercenti attivita' commerciali

1. Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei

contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1

della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 puo'

essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna

maggiorazione.

Art. 48

Piano nazionale per le Scuole dei mestieri

1. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema

delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale,

la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi

nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, e' istituito

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno

2021 denominato "Scuole dei mestieri".

2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato all'istituzione da parte

delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di

Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione

industriale del territorio.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati i

criteri e le modalita' di applicazione della misura e di utilizzo

delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi

dell'articolo 77.

Art. 49

Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri

1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, comma 1,

le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per

l'anno 2021";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede mediante 77.

Art. 50

Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di

lavoro

1. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione sull'intero

territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai

Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei

luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario

nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a

procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al

reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della

prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di

lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per

una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna

regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente

decreto.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa

complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro a

decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del

finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui

concorre lo Stato e' incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e

di 10.000.000 euro dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono

tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in

deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le

autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al

finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al

fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e

per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica

l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle

risorse per l'emergenza COVID-19.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi

dell'articolo 77.

Titolo V   
  
ENTI TERRITORIALI

Art. 51

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da

COVID- 19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori

450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al

finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far

fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente

di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli

prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Regioni, le Province

autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle

disponibilita' del fondo di cui al medesimo comma possono anche

ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di

passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,

nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o

di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con

conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi

di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il

servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11

agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di autorizzazione per

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei

servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si

applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria

effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le

previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12

aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di

idoneita' fisica e psicoattitudinale.

3. Qualora all'esito dello specifico procedimento, previsto dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1,

per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e

termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di

trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi

stabilite emerga la necessita' di erogare servizi aggiuntivi

destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di

primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possono

essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia

autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli

uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione

relativamente agli ambiti territoriali di competenza.

4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel

limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di

contributi in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o

locale, nonche' degli operatori economici esercenti il servizio di

trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto

2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del

servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di

noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi

aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei

maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la

disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per

l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione

dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni altra

modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi di contagi da

Covid-19.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome

di Trento e di Bolzano nonche' alla gestione governativa della

ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario

Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione

laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri

stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30

dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto e' determinata anche

l'entita' delle eventuali risorse da destinare per le finalita' di

cui al comma 4 nonche' le modalita' di erogazione delle stesse.

6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di

cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le

finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77.

7. Al fine di consentire una piu' efficace distribuzione degli

utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'

idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita'

economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di

trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle

misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui

all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' istituito

presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilita' sostenibili

un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021,

destinato all'erogazione di contributi in favore:

a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 229, comma 4, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che

provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato

articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli

spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire

alla realizzazione delle finalita' di cui al presente comma; tali

contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse

disponibili, di iniziative di mobilita' sostenibile, incluse

iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di

bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli

spostamenti casa - lavoro adottati entro il termine del 31 agosto

2021;

b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che

provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui

all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a

predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti

casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa

contribuire alla realizzazione delle finalita' di cui al presente

comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti

delle risorse disponibili, di iniziative di mobilita' sostenibile,

incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di

bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei

piani degli spostamenti casa - scuola - casa adottati entro il

termine del 31 agosto 2021.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e

dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei

contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali,

indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i

soggetti beneficiari.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in

complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi

dell'articolo 77.

Art. 52

Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali,

proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti

locali e fusione di comuni

1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una

dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli

enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al

31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della

ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidita' ai sensi

dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.

8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo

anticipazione di liquidita' e' superiore al 10 per cento delle

entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato

alla BDAP. Il fondo di cui al primo periodo e' destinato alla

riduzione del disavanzo ed e' ripartito con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali,

da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente

decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.

2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di

liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi

rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021:

a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione

relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio

provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.

267 del 2000.

3. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti

dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' incrementato di 6,5

milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 506,5 milioni di euro

per l'anno 2021, e di 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si

provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 53

Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di

solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie che

versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione

e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno

2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa

in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base

dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250

milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di

ciascun comune;

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250

milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito

pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata

per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono

quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento

delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,

all'indirizzo:

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\_stat/index.php?search\_cl

ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in

ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a)

relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e'

decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare

il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 54

Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano

1. Nell'anno 2021 e' corrisposto l'importo di 60 milioni di euro a

ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di

restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle

medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge

23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a 120 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 55

Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno

1. All'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "250 milioni di euro" sono sostituite

dalle parole: "350 milioni di euro";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Alla ripartizione

del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti

del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.".

2. All'onere di cui al comma 1, lett. a), pari a 100 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 56

Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di

liquidita' delle Regioni e Province autonome

1. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole:

"e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori

specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma

827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126, sono vincolate per le finalita' cui sono state assegnate, nel

biennio 2020-2021.".

2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per

l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di

amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del

risultato di amministrazione secondo le modalita' previste

dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n.

145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione

liquidita'. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e

fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni

di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77

milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno

2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 57

Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n.

41, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal

seguente: "Il ristoro delle minori entrate e' attuato mediante

riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno

2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente

tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo

periodo:

=======================================================

| |  Riduzione del |

| |concorso alla finanza|

| |pubblica a titolo di |

| |ristoro della perdita|

| |di gettito per l'anno|

|  Regioni e Province autonome |2021 (in mln di euro)|

+===============================+=====================+

|Valle d'Aosta  | 6,78 |

+-------------------------------+---------------------+

| Provincia di Trento |28,67  |

+-------------------------------+---------------------+

| Provincia di Bolzano | 29,88 |

+-------------------------------+---------------------+

| Friuli-Venezia Giulia | 43,45 |

+-------------------------------+---------------------+

|Sicilia  |63,00  |

+-------------------------------+---------------------+

| Sardegna | 88,22 |

+-------------------------------+---------------------+

| TOTALE | 260,00 |

+-------------------------------+---------------------+

Titolo VI   
  
GIOVANI, SCUOLA E RICERCA

Art. 58

Misure urgenti per la scuola

1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio

dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti

degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle

disposizioni vigenti, misure volte:

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno

scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche

tenendo conto dell'eventuale necessita' di rafforzamento degli

apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione

delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e

delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla

data di cui alla lettera a), nonche' degli aspetti procedurali e

delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni

provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in

deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo

4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando

il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle

disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e

ferma restando la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se

successiva, alla data di inizio del servizio;

c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino

all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attivita' didattica

ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli

apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie

gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle

competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza

primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di

poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche

eventualmente della didattica a distanza.

2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno

scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono

disposte le seguenti misure:

a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo 3-bis e'

abrogato;

b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico

2021/2022 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,

commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e

le disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del

decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) all'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le

parole «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle

seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022»;

d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in

vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno

1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI

rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta

da parte del Ministro dell'istruzione;

e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,

i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale

(IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione

e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici

Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore

previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo,

l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validita'.

Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e

quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le

disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del

Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite

dalle parole: "tre anni scolastici" e al comma 3 dell'articolo 13 del

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni"

sono sostituite dalle parole: "due anni". Al fine di tutelare

l'interesse degli studenti alla continuita' didattica, i docenti

possono presentare istanza volontaria di mobilita' non prima di tre

anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la

titolarita' in una qualunque sede della provincia chiesta. Le

disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere

dalle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 2022/2023;

g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "1° marzo 2021" sono

sostituite dalle seguenti "1° settembre 2021";

h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,

n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.

41, le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «,

per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono

aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e

per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in

sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti

nuovi termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai

sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non

elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalita' e

termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;

i) all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243,

convertito, con modificazioni, alla legge 27 febbraio 2017, n.18,

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con decreto

adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento

del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di

Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto

disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea

di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono inserite le

seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021";

b) dopo le parole: "esigenze didattiche" sono aggiunte le

seguenti: "nei limiti delle risorse gia' assegnate. Per la stessa

finalita' di cui al primo periodo, al fine di garantire la

continuita' didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono

stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli

enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31

dicembre 2021".

4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione

all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione

del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, denominato

"Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno

scolastico 2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel

2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo

e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della

destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da

realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto

dei saldi programmati di finanza pubblica.

5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4 alle scuole primarie

e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di

istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e'

erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno

2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo

e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al

numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie

di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali

provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni

scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero

di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021, compresi i servizi

educativi autorizzati.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si provvede

ai sensi dell'articolo 77.

Art. 59

Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto

comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali

del personale docente.

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo

comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel

limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della

legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre

secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai

commi seguenti.

2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e' incrementata al

100% la quota prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura

di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno

scolastico e' incrementata al 100% la quota prevista dall'articolo 4

comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da

destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo

articolo.

3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del

decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che

hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo

comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo

4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico

2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che

residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3,

salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con

decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e

successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo

determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai

docenti che, contestualmente:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali

per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3

maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli

appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con

riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo

di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;

b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno

scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non

consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in

corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai

sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 e' proposto

esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o

tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella

prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli

elenchi aggiuntivi.

6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono

altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le

integrazioni di cui al comma 7.

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' seguito da

una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati

valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della

legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e' superata dai

candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e' valutata da

una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di

formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare,

il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo,

con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva,

dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione

scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La

negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la

reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119,

della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo

alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui

al comma 4 e l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato

del contratto.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla

procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalita' di

attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie

provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel

limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la

commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento

per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le

modalita' di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i

requisiti dei componenti e le modalita' di espletamento della

suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono

dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita', gettoni,

emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita' comunque denominate.

10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale

docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i

posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel

rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre

1997, n. 449,in deroga alla disciplina del decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019,

n. 56, nonche' in deroga alla disciplina di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n.

107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi

decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le

prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalita'

semplificate:

a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a

legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova

scritta con piu' quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento

delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della

classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,

nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si da' luogo

alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva

la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,

ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla

medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e

l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'

tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata al massimo 100 punti

ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70

punti;

b) prova orale;

c) valutazione dei titoli;

d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di

cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso;

11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte

le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto

sopra previsto, fermo restando i programmi concorsuali, senza che

cio' comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle

istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto

del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le modalita'

di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso,

la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di

riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle

prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la

valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli

valutabili e il relativo punteggio

12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi e

maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati,

nell'ambito del percorso di formazione prova di cui all'articolo 1,

comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le attivita'

formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard

professionali, le modalita' di verifica in itinere e finale incluse

l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze

e del portfolio professionale.

13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal

bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o

tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati

annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni

scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui

al comma 10, lettera d), nel limite delle facolta' assunzionali

disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari. I

candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano

le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione

alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di

concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le

prove.

14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo

relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi

perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa

il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e

dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure

concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto dipartimentale

del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per

il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla

normativa vigente, con le modalita' di cui al comma 15.

Tabella A

=======================================================

|  Classe di concorso/Tipologia di | |

| posto |  Numero posti |

+=====================================+===============+

|  A020 - Fisica |  282 |

+-------------------------------------+---------------+

|  A026 - Matematica | 1005  |

+-------------------------------------+---------------+

|  A027 - Matematica e fisica |  815 |

+-------------------------------------+---------------+

|  A028 - Matematica e scienze |  3124 |

+-------------------------------------+---------------+

|  A041 - Scienze e tecnologie | |

| informatiche |  903 |

+-------------------------------------+---------------+

15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma

14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalita':

a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta multipla,

volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato

sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la

quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La

prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici

Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti,

40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al

decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la

singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua

inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40

quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di

matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 -

Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono

suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle

scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito

consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo

una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in modalita'

casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100

minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui

all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo

alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva

la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,

ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla

medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e

l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'

tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova e' effettuata

assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle

risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti

ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70

punti.

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da

coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio

2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui

alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.

16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura

dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei

requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto

dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso

interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate

le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari

all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La

redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, e'

assegnata con affidamento diretto ad una o piu' universita'.

Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo

svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche

a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le

commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore

generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della

procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in

Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta.

E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale

della prova orale, ferma restando l'unicita' del presidente, a fronte

di gruppi di candidati superiore a 50. Al presidente ed ai componenti

e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni

concorsuali redigendo la graduatoria entro il 31 luglio 2021 e'

riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a

legislazione vigente, pari a due volte il compenso base previsto

dall'articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonche'

dall'articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 24 aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione

sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la

congruita' e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di

riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei

componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova

scritta e della prova orale.

17 Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono

utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico

2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo,

entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei

contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui

relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non

approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate

nel corso degli anni successivi con priorita' rispetto alle

graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in

ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la

specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei

posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte

anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della

graduatoria, nel limite delle facolta' assunzionali disponibili a

legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico

2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista

dall'articolo 58, comma 1 lett. b).

18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al

comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per

le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo

periodo del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo

precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie

sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei

limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro

per le pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero

dell'istruzione si provvede, altresi', alla riapertura dei termini di

partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo

precedente.

19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 7.684.000 per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono definiti

appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato

tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive

modificazioni, relativi alle modalita' di svolgimento in sicurezza

dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

21. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:

1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;

2) il comma 13 e' abrogato.

Art. 60

Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della

formazione superiore e della ricerca e, nonche' in materia di

concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi

epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attivita' di

orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di

azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione

superiore, nonche' di azioni di recupero e inclusione, anche con

riferimento agli studenti con disabilita' e con disturbi specifici

dell'apprendimento, e' istituito, per l'anno 2021, un fondo con

dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di

previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con

decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle

risorse di cui al presente comma tra le universita', anche non

statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla

legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione

artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21

dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro

per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma

12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, le parole: "successivamente, a

fine corso o interrompendo lo stesso," sono soppresse;

b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "E' esclusa la

contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica

in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria

di area sanitaria".

3. All'articolo 19 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11

settembre 2020, n. 120, al comma 5, sono aggiunte, infine, le

seguenti parole: «ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di

formazione specifica in medicina generale».

4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della

ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo "Ai sensi dell'articolo

19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si

iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui

al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, puo' partecipare ai

concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie

di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di

formazione, fatta salva la possibilita' di rinunciare al corso

stesso, interrompendolo anticipatamente." e' soppresso.

Art. 61

Fondo italiano per la scienza

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e'

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e

della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per la

scienza" con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno

2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto

del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle

risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai

parametri dello European Research Council (ERC), con particolare

riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced

Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,

determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo

77.

Art. 62

Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento

tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale

complessa di Torino.

1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "a decorrere dall'anno 2020";

b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "favorisce la

collaborazione con" sono inserite le seguenti "universita' e" e le

parole "anche mediante attivita' d'insegnamento e formazione" sono

sostituite dalle seguenti: "anche mediante attivita' di formazione"

b) sono infine aggiunti i seguenti periodi:

"Il Centro promuove e organizza attivita' di:

a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente

e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore

comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo

intraprende un'effettiva collaborazione;

b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non

esclusiva e non discriminatoria;

c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate

per le competenze inerenti l'attivita' del Centro."

c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Il Politecnico di Torino e' identificato quale coordinatore

del Centro e, per l'effetto, e' individuato come beneficiario delle

risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di

Torino e' tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del

Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente

i criteri, le modalita' e i tempi di attuazione dell'intervento e di

realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo

economico, sentito il Ministro dell'Universita' e della Ricerca,

approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di

presentazione, la proposta progettuale.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di

euro a decorrere dal 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 63

Misure per favorire le opportunita' e per il contrasto alla poverta'

educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di

opportunita' educative rivolte ai figli, una quota di risorse a

valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo

19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata al

finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1

giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici

e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi

socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e

ricreativa destinati alle attivita' dei minori.

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,

previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i

criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati

relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT

relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonche'

le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi

finanziati quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di

mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di

mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri

stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche

della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria

disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata

con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di

spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.

4. Per le finalita' di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al

comma 1 e' incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al

relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si

provvede ai sensi dell'articolo 77.

5. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di

cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

e' prorogato per l'anno 2022.

6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite con le

seguenti: «, 2021 e 2022»;

b) al secondo periodo le parole: «e a 55 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021,» sono sostituite dalle

seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020,

a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per

l'anno 2022»;

7. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019, 2020 e 2021,» sono

sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022».

8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di

euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi

dell'articolo 77 e quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 64

Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia

di prevenzione e contrasto al disagio giovanile.

1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre

2013, n. 147, le parole "di eta' inferiore ai trentacinque anni

titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della

legge 28 giugno 2012, n. 92" sono sostituite dalle seguenti: "che non

hanno compiuto trentasei anni di eta'.".

3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno

dall'entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 giugno

2022, alle categorie aventi priorita' per l'accesso al credito di cui

all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione

economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.

159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con

limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra l'importo del

finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli

oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia

concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo

per tempo in essere sui finanziamenti concessi. I soggetti

finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della

garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai

beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.

4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui

all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, e' incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di

250 milioni di euro per l'anno 2022.

5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 si

provvede ai sensi dell'articolo 77.

6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di "prime

case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale

A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della

tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del

Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti

traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto,

dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti

dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se

stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto

trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che

hanno un valore dell'indicatore della situazione economica

equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non

superiore a 40.000 euro annui.

7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette

all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito agli acquirenti che

non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta' nell'anno in cui

l'atto e' stipulato un credito d'imposta di ammontare pari

all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione

all'acquisto. Il credito d' imposta puo' essere portato in

diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle

successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati

dopo la data di acquisizione del credito, ovvero puo' essere

utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone

fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare

successivamente alla data dell'acquisto; puo' altresi' essere

utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non da' luogo a

rimborsi.

8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la

ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono

le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreche' la

sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte

mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo

sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di

bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni

governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall'articolo 18 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti

stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della

presente disposizione e il 30 giugno 2022.

10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per

beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di

decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute

e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano

le relative disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1,

della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto

del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e

dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601.

11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10, valutati in 347,34

milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l'anno

2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

12. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche giovanili, di

cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo

di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di

prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e

comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non

consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attivita' di

assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire

l'inclusione e l'innovazione sociale nonche' lo sviluppo individuale,

la promozione di attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore

ai 35 anni.

13. I criteri di riparto delle risorse del comma 11 e le modalita'

di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle

Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie

locali sono definiti con decreto del Ministro per le politiche

giovanili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

14. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 30 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Titolo VII   
  
CULTURA

Art. 65

Misure urgenti per la cultura

1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero

della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di

euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli

interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo

di parte corrente, e' destinata a riconoscere un contributo a fondo

perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione

da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero

della cultura, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021».

4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai

produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di

categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle

seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali,

tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,

anche tramite le imprese che svolgono attivita' di intermediazione

dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto

legislativo 15 marzo 2017, n. 35";

b) il comma 2 e' abrogato.

5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le

finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22

aprile 1941, n. 633, e' destinata agli autori del soggetto, agli

autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi,

secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma

1.";

b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente

lettera: "d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei

contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.".

6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e

delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo

1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di

autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto

conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati,

dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone di

cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre

2019, n. 160.

7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal

comma 6, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,65 milioni di euro per

l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si

provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con

la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il

30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal

comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, il decreto e' comunque adottato.

8. All'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, le parole "e il finanziamento attribuibile a

ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di 20

milioni di euro" sono soppresse.

9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "220

milioni".

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 286,5

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo

77.

Art. 66

Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore

dello spettacolo

1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello

spettacolo hanno diritto all'indennita' di malattia per ciascuno dei

giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180

giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno

quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare

precedente l'insorgenza dell'evento morboso.

2. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole "cento

paghe" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta paghe".

3. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.

536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.

48, le parole "lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a

tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti "lavoratori di cui

all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30

aprile 1997, n. 182," e le parole "lire 130.000" sono sostituite

dalle seguenti "euro 100".

4. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello

spettacolo sono assicurati presso l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con

applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

nonche' delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni

"Industria, Artigianato, Terziario e Altre attivita'".

5. Le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11

novembre 2003, n. 310, sono tenute all'obbligo assicurativo contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale

orchestrale, ivi compreso quello operante all'interno del golfo

mistico. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto si provvede a determinare,

per il personale orchestrale, l'ammontare del premio assicurativo

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo

l'articolo 59 e' inserito il seguente:

"59-bis. (Lavoro nel settore dello spettacolo). - 1. Le

lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori

dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente

testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o

autonomo.

2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma

1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,

ai fini del calcolo dell'indennita' di cui all'articolo 23 la

retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo

ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione

alle attivita' lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici

mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di

giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo

periodo.".

7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, e' riconosciuta una indennita'

per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo

2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997,

n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennita' e' erogata

dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

8. L'indennita' e' riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di

cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a

carico di gestioni previdenziali obbligatorie;

c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno

solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di

lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di

indennita', almeno quindici giornate di contribuzione versata o

accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla

presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

9. La domanda e' presentata dal lavoratore all'INPS in via

telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla

cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere

mantenuti anche durante la percezione dell'indennita'.

11. L'indennita' e' rapportata al reddito imponibile ai fini

previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al

Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui

si e' concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare

precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni

di essi.

12. L'indennita', rapportata al reddito medio mensile come

determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito

nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021

all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della

variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie

degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel

caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto

importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo

incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra

il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennita' non puo'

in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel

2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli

impiegati intercorsa nell'anno precedente.

13. L'indennita' e' corrisposta mensilmente per un numero di

giornate pari alla meta' delle giornate di contribuzione versata o

accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo

che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione

dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Ai fini della

durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato

luogo ad erogazione della prestazione. L'indennita' non puo' in ogni

caso superare la durata massima di sei mesi.

14. Per i periodi di fruizione dell'indennita' e' riconosciuta la

contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come

determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4

volte l'importo massimo mensile dell'indennita' per l'anno in corso.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7,

e' dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che

confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui

all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

15. La prestazione e' incompatibile con le altre prestazioni a

tutela della disoccupazione involontaria.

16. L'indennita' di cui ai commi da 7 a 15 concorre alla formazione

del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917.

17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 15 le parole "60 contributi" ovunque ricorrano sono

sostituite dalle seguenti "45 contributi" e le parole "120

contributi" sono sostituite dalle seguenti "90 contributi";

2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti:

"15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla

corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori

appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),

che non raggiungano il requisito dell'annualita' di contribuzione

richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano

dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante

dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta

l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello

spettacolo superiore quattro volte l'importo del trattamento minimo

annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, e'

accreditato, d'ufficio un numero di contributi giornalieri, fino a

concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto

dall'articolo 2, comma 2, lettera a).

15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo

pensione lavoratori dello spettacolo per attivita' dei lavoratori di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30

aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e

audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino

a del requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto

dall'articolo 2, comma 2, lettera a).

15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono

tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione

lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della

retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con

particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di

mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro

e' punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro,

salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere, nell'anno

successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche

tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni

altra pertinente disposizione di legge."

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera a), le parole "120 contributi" sono

sostituite dalle seguenti: "90 contributi";

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale e'

dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le

prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie

professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:

a) attivita' di insegnamento retribuite o di formazione

svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da

queste organizzate;

b) attivita' remunerate di carattere promozionale di

spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore

audiovisivo, nonche' di altri eventi organizzati o promossi da

soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o

sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attivita'

educativa collegate allo spettacolo.

2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma

2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,

n. 708.

c) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "Ai

fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti

contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto

del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono

riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative

svolte nel settore dello spettacolo".

18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal

1° luglio 2021.

19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "sentiti

rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega

per lo sport, nonche'" e, dopo le parole "sono adeguate", sono

inserite le seguenti: ", con frequenza almeno quinquennale,"

b) al secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e

il Ministro della cultura".

20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, secondo comma,

primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal comma 2 del

presente articolo, l'adeguamento ivi previsto e' disposto entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'onere derivante dal presente articolo, ad esclusione dei

commi 3, 4 e 5, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021,

53,7 milione di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno

2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro per

l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2 milioni di

euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, 69,4

milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030

e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede,

per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11

milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno

2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per

l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di

euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3

milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori

entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai

sensi dell'articolo 77.

Art. 67

Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti

pubblicitari

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari

sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del

COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che

stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi

di filiera orientati a garantire la sostenibilita' e la capillarita'

della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei

comuni con un solo punto vendita di giornali, e' riconosciuto un

credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta

nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa

la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come

attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta e' concesso

entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che

costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento

per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei

ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili

rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle

stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta

astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia

della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai sensi

dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano

ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto

della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di

copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il

testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese

deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di

cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto

di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero

dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi

dell'articolo 2409-bis del codice civile.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non e' cumulabile con il

contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici,

di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.

198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso e'

utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini

dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere

presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi

telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 e'

altresi' scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta

utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' revocato nel caso in

cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o

risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito

d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti

effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la

misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto

indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del

decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, da emanare entro

quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita', i

contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la

presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione

dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,

n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del

Consiglio dei ministri, che e' corrispondentemente incrementato di 60

milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al

riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel

pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita'

speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le

necessarie regolazioni contabili.

7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di

periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore

aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' applicarsi,

in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle

copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione

della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici,

esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi

dai supporti integrativi.

8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

al primo periodo, dopo le parole: "alle condizioni e con le modalita'

ivi previste" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020", e dopo il

primo periodo, e' inserito il seguente: "Fermo restando il suddetto

limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta puo'

essere altresi' parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il

noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di

dispositivi POS.".

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il

comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "1-quater. Limitatamente

agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e'

concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica

del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni

caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al

comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che

costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il

beneficio e' concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli

investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e

periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli

investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e

radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non

partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere

finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle

risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione

dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,

n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni

di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei

ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero

dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito

d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente

disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per

l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma

1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1°

ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite

nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel

periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque

valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il

pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1

della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022."

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612

e 613 sono abrogati.

12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15 milioni

di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di euro con

le risorse rinvenienti dal comma 11, a tal fine, la Presidenza del

Consiglio dei Ministri provvede al versamento all'entrata del

bilancio dello Stato dell'importo, gia' trasferito al proprio

bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta

acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.

13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito

d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017 n. 96, e' autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in

ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti

dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d'anno,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il

pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1

della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo

e' da imputare per 30 milioni di euro sulla quota spettante alla

Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro sulla

quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Titolo VIII   
  
AGRICOLTURA E TRASPORTI

Art. 68

Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il

settore agrituristico

1. L'articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'

sostituito dal seguente:

"All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

dopo le parole "20 milioni di euro annui." e' aggiunto il seguente

periodo: "Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui

all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633 applicabili alle cessioni di animali vivi

della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del

9,5%.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto

legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge

5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle operazioni di cui

alla lettera i') del medesimo comma, si applicano nei settori

dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima

di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00. I benefici

accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto

conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto

erogate, concesse al beneficiario ai sensi del medesimo paragrafo

3.1.".

4. Al fine di favorire la continuita' produttiva nel settore

bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a

situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure

restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19

e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto, nello stato di

previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali e' istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno

del settore bieticolo saccarifero", con una dotazione di 25 milioni

di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro

coltivato a barbabietola da zucchero.

5. L'aiuto e' determinato, nei limiti della dotazione finanziaria

di cui al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a

barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime

di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in

relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo

stesso produttore nell'anno 2021.

6. L'aiuto e' erogato a favore dei produttori di barbabietola da

zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'ottanta

percento dell'importo richiesto e del saldo al termine delle

verifiche di ammissibilita'. All'erogazione dell'acconto si applica

l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto-legge, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del

Fondo. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere stabiliti

anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive

modifiche ed integrazioni, da ultimo con comunicazione della

Commissione 2021/C 34/06.

8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari ad euro 25

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al

comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 21

aprile 2000, n. 185 dopo le parole "e condotte" sono aggiunte "da una

donna oppure" e dopo le parole "quote di partecipazione," sono

aggiunte "da donne e".

10. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore

agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo

2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza

dell'attivita' agricola principale, gli addetti di cui all'articolo

2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati

lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di

connessione tra attivita' agricola ed attivita' agrituristica.

11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96,

sono soppresse le seguenti parole: '', con particolare riferimento al

tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita''.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11,

valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di

euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65

milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno

2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per

l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di

euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76

milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali.

13. Il comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo

2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2019, n. 44, e' sostituito dal seguente: "Allo scopo di alleviare le

gravi difficolta' finanziarie degli agricoltori determinate dalle

avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e

fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, e'

autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno,

fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di

un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle

somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti

dalla politica agricola comune (PAC)".

14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo

2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi:

"2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della

Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e successive modifiche,

l'anticipazione e' concessa agli agricoltori applicando i tassi di

interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento

stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea

2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato.";

"2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui

al comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una

sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai

sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della

comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19» nei limiti del massimale previsto per

ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di

prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo «Quadro temporaneo

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19»".

15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse del fondo

possono altresi' essere erogate a condizioni diverse da quelle

previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad

interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo

compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della

disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato

riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle

aziende agricole il cui potenziale produttivo e' stato danneggiato da

calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'

naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche'

prevenzione dei danni da essi arrecati.".

Art. 69

Indennita' per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano

effettuato almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro

agricolo, e' riconosciuta un'indennita' una tantum pari a 800 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della

domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente

senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo

13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

3. L'indennita' di cui al comma 1:

a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) e' incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di

entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di

cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del

reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all'articolo 12

del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto;

c) non e' cumulabile con le altre misure previste dall'articolo

10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di

cui al presente decreto;

d) e' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidita' di cui

alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4. L'indennita' di cui al comma 1 e' erogata dall'INPS nel limite

di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La

domanda per l'indennita' e' presentata all'INPS entro il 30 giugno

2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e

presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. L'INPS

provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica

i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche

in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono

adottati altri provvedimenti concessori.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

6. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che

esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e

lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di

pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad

esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' una

tantum di 950 euro. L'indennita' non concorre alla formazione del

reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' di cui al

presente comma e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di

spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS

provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica

i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di

spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 70

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai

settori agrituristico e vitivinicolo

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle

filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo

e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da

COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi

incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai

codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente

decreto-legge, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei

contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e

contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di

lavoro per la mensilita' relativa a febbraio 2021. L'esonero e'

riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre

agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della

previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti

nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli imprenditori agricoli

professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con

riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di

computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della disciplina

dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai

sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione

europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato

a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei

limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il

beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto, fermo

restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel

limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per

l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del

rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente

comma e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di

spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo

77.

Art. 71

Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese

agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e

brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al

verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da

polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono

accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa

dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6,

comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare

la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al

comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo, la dotazione

finanziaria del "Fondo di solidarieta' nazionale - interventi

indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 105 milioni di euro per l'anno

2021.

4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 105

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

Art. 72

Disposizioni urgenti per la funzionalita' di ANAS s.p.a.

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e

la copertura degli oneri connessi alle attivita' di monitoraggio,

sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle

strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, e

trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna

e Toscana ad ANAS S.p.A., e' autorizzata, in favore di ANAS S.p.A.,

la spesa di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per assicurare

l'attivita' di manutenzione ed ispezione della intera rete stradale,

Anas S.p.A. e' autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con

contratti di lavoro a tempo determinato 370 unita' di personale in

possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria,

dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle

infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto

collettivo nazionale di lavoro. A tal fine e' autorizzata la spesa di

12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per

l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni

di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 73

Disposizioni urgenti in materia di trasporto

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore

dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la

dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 100 milioni per l'anno 2021.

2. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore

aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il

fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020,

n. 178 e' incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno

2021.

3. L'incremento di cui al comma 2 e' destinato alla compensazione:

a) nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai

gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso

di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

b) nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai

prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso

del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente

nazionale dell'aviazione civile.

4. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e in

considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per

l'anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo

stanziamento di cui al primo periodo del presente comma e' dedotto da

Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai

servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1°

maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello

stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del

canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per

cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente

legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo

17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i

servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio

pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo

dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo

periodo del presente comma e' determinato sulla base delle vigenti

misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei

trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214.

5. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma

4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a

quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo

compreso tra il 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, sono destinate a

compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle

minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo

dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 15

novembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e all'Autorita' di

regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del

comma 4 e del presente comma.

6. All'articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n.

34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto in fine

il seguente periodo: "Le eventuali risorse residue di cui alla

lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo

periodo, sono destinate alle societa' di cui all'articolo 14, comma

1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a titolo di

indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette

societa' dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai

corrispondenti mesi dell'anno 2019."

7. All'articolo 88, comma 1, del decreto - legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126, le parole "e fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021". Il relativo onere e'

determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro

per l'anno 2022.

8. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 si provvede ai sensi

dell'articolo 77.

Titolo IX   
  
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 74

Proroga del contingente "Strade sicure" e remunerazione delle

maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale

della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di

finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera,

del Corpo della polizia Penitenziaria.

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle

Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al

contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753

unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al

31 luglio 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata,

per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro

1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario

ed euro 5.795.659 per gli altri oneri connessi all'impiego del

personale.

3. Ai fini della prosecuzione, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio

2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al

contenimento del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei

maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in

corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 40.317.880,

di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle indennita' di ordine

pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri

connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro

8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale

delle Forze di polizia ed euro 18.701.550 per il pagamento delle

prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di

polizia.

4. In considerazione del livello di esposizione al rischio di

contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti

istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire, per il

periodo di cui al comma 3, la sanificazione e la disinfezione

straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle

medesime Forze, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di

dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al

relativo personale impiegato, e' autorizzata, per l'anno 2021, la

spesa di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per spese di

sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi

ed euro 11.026.320 per l'acquisto dei dispositivi di protezione

individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

5. Al fine di assicurare, per il periodo di cui al comma 3, lo

svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della

pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da

COVID-19, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 832.500

per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate

dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui

all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile

1981, n. 121.

6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la

funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione

agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 4.622.070

per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del

personale dei vigili del fuoco.

7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far

fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e

di acquisto di dispositivi di protezione individuale del Ministero

dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture

- U.t.G., e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro

2.520.000.

8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021,

l'azione del Ministero dell'interno nell'articolazione territoriale

delle Prefetture - U.t.G. e lo svolgimento dei compiti affidati, e'

autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.372.275 per

il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario reso dal

personale delle predette Prefetture-U.t.G.

9. Per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro

straordinario connesse alle accresciute esigenze di controllo del

territorio, anche per finalita' economico-finanziarie, svolte dal 1°

maggio al 31 luglio 2021 dal personale della Polizia di Stato,

dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e' autorizzata,

per l'anno 2021, la spesa di euro 18.575.092.

10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie

di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al

contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del

livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo

svolgimento dei compiti istituzionali, e' autorizzata, dal 1° maggio

2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238, di

cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro

straordinario e di euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed

acquisto di materiale di protezione individuale.

11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza

in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione

emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo

dal 1° maggio al 31 luglio 2021, e' autorizzata la spesa complessiva

di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il

pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di

lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del

Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera

dirigenziale penitenziaria, nonche' dei direttori degli istituti

penali per minorenni e del personale appartenente al comparto

funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della

Giustizia minorile e di comunita' di piu' gravosi compiti derivanti

dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento

epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di

protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli

ambienti e dei locali nella disponibilita' del medesimo personale

nonche' a tutela della popolazione detenuta.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo,

pari a 105.008.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi

dell'articolo 77.

Art. 75

Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale

militare e per la semplificazione delle attivita' di deposito degli

atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza

epidemiologica da Covid-19.

1. Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, le disposizioni per l'esercizio

dell'attivita' giurisdizionale e per la semplificazione delle

attivita' di deposito di atti, documenti e istanze introdotte dagli

articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,

e dall'articolo 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali

militari.

2. Per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della

magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i

collegamenti da remoto utilizzabili per le attivita' di cui al comma

1 e per quelle previste dall'articolo 23 del decreto-legge n. 137 del

2020, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della

struttura tecnica del Ministero della difesa, d'intesa con il

Consiglio della magistratura militare.

3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e

le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del

2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con

valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica

certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi

certificati di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della

giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica

certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in

apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura

tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della

magistratura militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito

internet del Ministero della difesa, definisce altresi' le specifiche

tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione

digitale, nonche' le ulteriori modalita' di invio con caratteristiche

corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari.

4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi

tipo, gli atti di opposizione nonche' i reclami giurisdizionali di

cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, posti in essere a decorrere

dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.

137, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta

elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare

competente.".

Art. 76

Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa

1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma

1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30

settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. e' sciolta, cancellata

d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia

esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi

decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.

2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto

dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio

delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma

2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima

Regione Siciliana, e' affidato all'Agenzia delle entrate ed e' svolto

dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi

provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle

entrate non spettanti a quest'ultima. Conseguentemente a decorrere

dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

dicembre 2005, n. 248 le parole ", relativamente alle entrate non

spettanti a quest'ultima," e le parole ", con riferimento alle

predette entrate," sono soppresse.

3. Per garantire senza soluzione di continuita' l'esercizio delle

funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro

il 31 ottobre 2021, e' erogato, in favore di Agenzia delle

entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare

pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato,

anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi

patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., a valere

sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Al fine di assicurare la continuita' e la funzionalita'

nell'esercizio delle attivita' di riscossione nella Regione

Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre

2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e

passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i

poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al

titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602.

5. Tenuto conto della specificita' delle funzioni proprie della

riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro

svolgimento, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di

Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere se a

tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente

legge risulti in servizio o assente con diritto alla conservazione

del posto di lavoro, passera' alle dipendenze di Agenzia delle

entrate-Riscossione senza soluzione di continuita' e con la garanzia

della conservazione della posizione giuridica, economica e

previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la

ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione

organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente.

Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle entrate -

Riscossione di cui al periodo che precede, a tale personale verra'

applicata in via esclusiva la contrattazione collettiva vigente

presso il nuovo datore di lavoro con immediata cessazione dell'intera

contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi

aziendali. E' fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare

assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia

tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

6. Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti

di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il bilancio di

esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Entro

centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di

Riscossione Sicilia S.p.A., e' deliberato dagli organi in carica alla

data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge,

e' trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si applicano

le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

7. Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del

versamento di cui al comma 3, e' tenuta indenne dalla Regione

Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione

della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla

data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente

dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali

derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese

quelle:

a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti

alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o

di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa

data;

b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza

dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di

cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;

c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneita' delle

informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti

i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra

attivita' esperita;

d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilita' di cui

all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del

comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo

avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre

2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti

sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello

stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento

dell'attivita' di riscossione.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della

Regione Siciliana, sono stabilite le modalita' per l'esercizio, nei

confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7,

nonche' le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali

controversie, tenendo anche conto della necessita', per quest'ultima,

di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

10. Nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 1,

comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia

delle entrate - Riscossione espone separatamente, in apposita sezione

da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini della predisposizione

del rapporto di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti le entrate

spettanti alla stessa Regione Siciliana e le relative procedure di

riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando

in particolare le ragioni della mancata riscossione dei predetti

carichi.

11. Le operazioni e gli atti di cui al presente articolo sono

esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.

12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento in materia

di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo

Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Art. 77

Disposizioni finanziarie

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati

all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti

negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei

lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per

l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite annuo

massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si

provvede ai sensi del comma 10.

2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da

ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla

sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle

amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di

contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il

riparto del fondo e' disposto con decreto emanato ai sensi

dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n.

32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai

relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo

di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 200 milioni di

euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma

10.

4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,

comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'

incrementato di 150 milioni di euro l'anno 2021. Ai relativi oneri si

provvede ai sensi del comma 10.

5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile

1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025

e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si

provvede ai sensi del comma 10.

6. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni,

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100 milioni

di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022. Ai

relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

7. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800 milioni di euro per

l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi

oneri si provvede ai sensi del comma 10.

8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti

dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 10,

lettera h), valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, 208

milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024,

307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno

2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro per

l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro

per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni di

euro per l'anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli

effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per

l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro

per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni di

euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro per l'anno 2026, 526

milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028,

650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per l'anno

2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni di euro per

l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro

per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali e'

stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei

Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di

Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai

territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio

2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25,

comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Le risorse di cui al precedente periodo sono traferite/versate nella

contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo

6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario

delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1.

10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli

articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57,

68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 41.873,833 milioni

di euro per l'anno 2021, 2.140,411 milioni di euro nel 2022, 777,051

milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno

2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro

nel 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di

euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79

milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno

2031, 1.086,34 milioni di euro nel 2032, 1.112,65 milioni di euro per

l'anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dal 2034, che

aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in

42.145,633 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di

indebitamento netto e fabbisogno in 2.378,111 milioni di euro nel

2022, 1.073,151 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di

euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41

milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno

2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di

euro nel 2031, 1.170,54 milioni di euro nel 2032, 1.195,85 milioni di

euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dal

2034, si provvede:

a) quanto a 107,58 milioni di euro per l'anno 2021, 1.324,85

milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno

2023, 81,79 milioni di euro nel 2024, 61,76 milioni di euro nel 2025,

58,56 milioni di euro nel 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno

2027, 56,2 milioni di euro nel 2028, 55,56 milioni di euro nel 2029,

55,16 milioni di euro nel 2030, 1,21 milioni di euro nel 2031, 1,16

milioni di euro nel 2032 e 0,20 milioni di euro nel 2034, che

aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 251,449

milioni di euro per l'anno 2021, 1.477,95 milioni di euro per l'anno

2022, 780,90 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro

per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni

di euro nel 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05

milioni di euro nel 2028, 60,41 milioni di euro nel 2029, 60,01

milioni di euro nel 2030, 6,06 milioni di euro nel 2031, 6,01 milioni

di euro nel 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni

di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori

entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 14, 19, 20,

26, 30, 40, 41, 43, 50, 72, 74;

b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni

di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30

milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno

2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro

per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030 e 39,20

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50

milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a

decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e

2025 e 100 milioni di euro nell'anno 2026 e, solo in termini di

fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027,

mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la

coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo

1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,

2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10

milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione

del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,

comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17 convertito

con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

f) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021, 175 milioni di

euro nel 2023, 220 milioni di euro nel 2024, 145 milioni di euro nel

2025 e 150 milioni di euro nel 2026, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di

euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1,

della legge 16 aprile 1987, n. 183;

h) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera

dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le

risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento

ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito

dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

le parole «180.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti

«223.000 milioni di euro».

13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,

ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di

tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di

ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 78

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 25 maggio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e

delle finanze

Orlando, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali

Speranza, Ministro della salute

Franceschini, Ministro della

cultura

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |